

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2016-3218 del 08/09/2016

Oggetto

DPR 59/2013 - Ditta MAGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE S.p.A. per lo stabilimento denominato "Caseificio Pizzo" sito in Comune di San Secondo Parmense (PR), Via Provinciale per Cremona n. 5 (Pratica SUAP N. 15/SUI/2015) - ADOZIONE AUA

Proposta

n. PDET-AMB-2016-3313 del 08/09/2016

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante

PAOLO MAROLI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluiscere nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpaе) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21.12.2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"";
- la classificazione acustica del Comune di San Secondo Parmense;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

VISTA:

la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3087 del 30/08/2016 di Arpae – SAC di Parma di adozione dell'AUA per la Ditta MAGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE S.p.A. (Pratica SUAP n. 15/SUI/2015);

CONSIDERATO CHE:

che nella Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3087 del 30/08/2016 sopra citata è presente quale refuso, per mero errore materiale, in corrispondenza dell'ubicazione dello stabilimento della Ditta MAGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE S.p.A. denominato "Caseificio Pizzo", il riferimento al "Comune di Polesine Parmense" anziché al "Comune di San Secondo Parmense" ;

DETERMINA

A) DI SOSTITUIRE:

per i motivi sopra riportati, la Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-3087 del 30/08/2016 col presente atto;

B) CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di San Secondo Parmense in data 12/01/2016 prot. n. 246, acquisita al protocollo Arpae prot. n. PGPR/2016/303 del 14/01/2016, presentata dalla Ditta MAGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE S.p.A. nella persona del Sig. Polidoro Scarica in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di San Secondo Parmense (PR), Via 1° Maggio n. 12, C.A.P. 43017 e stabilimento denominato Caseificio "Pizzo" sito in Comune di San Secondo Parmense (PR), Via Provinciale per Cremona n° 5, C.A.P. 43017, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal SUAP del Comune di San Secondo Parmense con Provvedimento finale unico prot. n. 5174/5002 del 13.06.2014 rispetto al quale la Ditta ha

dichiarato non essere intervenute modifiche in relazione alle attività e agli impianti che producono scarichi idrici;

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 4140 del 05/10/2005;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione dei derivati del latte";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATO:

- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area "poco vulnerabile" (Tavv. 6 e 6/A – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di San Secondo Parmense in data 19.02.2014 prot. n. 6717/1769 (acquisito dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 12585 del 24.02.2014), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

VISTI:

- i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma inviata con nota prot. n. PGPR/2016/5464 del 15/04/2016:

- parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di San Secondo Parmense in data 15/07/2016 prot.n. 5970, trasmesso dal SUAP del Comune di San Secondo con nota prot. n. 6021 del 19.07.2016 ed acquisito al prot.n. PGPR/2016/11964 del 20/07/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

CONSIDERATO CHE:

per le emissioni in atmosfera:

- 1) la Ditta risulta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 4140 del 05/10/2015;
- 2) la Ditta ha dichiarato che “...non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto precedentemente dichiarato nella istanza a suo tempo presentata, per la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 4140 del 05/10/2005...”, tuttavia che, a seguito di sopravvenuti aggiornamenti normativi successivi al rilascio di tale autorizzazione, è stato necessario aggiornarli;
- 3) l’attività industriale, relativa all’intero stabilimento, consiste nella “produzione dei derivati del latte”;
- 4) è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- 6) è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluiscce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta MAGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE S.p.A. con legale rappresentante e gestore il Sig. Polidoro Scarica, con sede legale in Comune di San Secondo Parmense (PR), Via 1° Maggio n. 12, C.A.P. 43017 e stabilimento denominato Caseificio "Pizzo" sito in Comune di San Secondo Parmense (PR), Via Provinciale per Cremona n° 5, C.A.P. 43017, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione dei derivati del latte" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificato con la sigla "S1" nella documentazione a corredo del Provvedimento finale unico rilasciato dal SUAP del Comune di San Secondo Parmense con prot. n. 5174/5002 del 13.06.2014, come di seguito richiamato;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicato:

Scarico S1:

- tipo di reffluo scaricato: acque reflue domestiche (pretrattate in fossa Imhoff) e acque reflue industriali del lavaggio e delle condense dei doppi fondi previo trattamento in impianto ad ossidazione totale a fanghi attivi;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 320 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso stradale intubato indi fossa Scannabecco;
- bacino: T. Taro;
- volume scaricato: 7.300 mc/anno;
- portata media: 0,0011 mc/s;
- portata massima: 0,0013 mc/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle seguenti disposizioni:

- 1) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza;
- 2) entro 60 gg dal ricevimento del provvedimento finale rilasciato dal SUAP, il Titolare dell'AUA dovrà comunicare ad Arpaе – SAC di Parma l'esito della verifica dell'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO (Deliberazione ATO n. 6 del 29.08.2011);
- 3) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 4) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il

campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acuatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

- 5) qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 6) il Titolare dell'A.U.A. provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1. Tali analisi ed i relativi verbali di prelievo andranno inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma;
- 7) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 8) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a. cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b. date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

- 9) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli

interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;

- 10) lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione;
- 11) in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
- 12) la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

EMISSIONE N. 01 – Generatore di vapore a gasolio (Potenzialità 698 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Polveri totali.....	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	500	mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂).....	170	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	200	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

l’adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti originanti l’emissione N. 01, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza in punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materie di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali normali (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.

6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed alla contenimento degli inquinanti.
7. la composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, CO%, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalla norma vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarla. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.apa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Di seguito, il resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	MAGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00156570343
Sede legale:	Via 1° Maggio n. 12, San Secondo Parmense (PR) – CAP 43017
Gestore	Polidoro Scarica
Sede locale impianti:	Via Provinciale per Cremona n. 5, San Secondo Parmense (PR) – CAP 43017
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Produzione dei derivati del latte
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm ³ /a o kg/a]
Giorni/anno attività:	365
Ore/giorno attività:	3
Altezza media sbocco emissione:	10,2 m
Temperatura media emissioni:	464 [K]

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di San Secondo Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di San Secondo Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di San Secondo Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpaem Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di San Secondo Parmense.

Arpaem Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpaem - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di San Secondo Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente atto - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 7560/2016

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpaem.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaem.it | posta cert.aoopr@cert.arpa.emr.it



IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpaе.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpaе.it | posta cert aoopr@cert.arpa.emr.it

ALLEGATO 1

ANELLI / PIRO / PICCIO
PB PF PB




COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
PROVINCIA DI PARMA

PIAZZA MAZZINI, 10 – 43017 San Secondo Parmense (PR) tel. 0521/377306 telefax 0521/872757 – C.F.00231310343

Ufficio Tecnico – Edilizia Privata

Protocollo n. 6717/ 17-09

San Secondo P.se, 19.02.2014



Spett.le
PROVINCIA DI PARMA
Servizio Ambiente
P.zza della Pace, 1
P A R M A
protocollo@postacert.provincia.parma.it

c.a. Dott. Francesco Piccio

Oggetto: Parere relativo alla domanda di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue superficiali della Ditta Maghenzani Cav. Guido e Figlie spa per l'insediamento di Pizzo a San Secondo P.se - rif. pratica SUI 8 / 2013

Vista la richiesta presentata dalla Ditta MAGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE SPA in data 12.06.2013, relativa alla domanda di rinnovo autorizzazione scarico di acque reflue industriali in acque superficiali o su suolo;

Vista la richiesta pervenuta in data 03.08.2013 prot.6717 da Provincia di Parma servizio Ambiente nella quale si chiedeva parere di competenza per lo scarico nel fosso stradale intubato, corpo idrico ricettore dello scarico;

si esprime

PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza fatto salvo l'eventuale parere del Consorzio di Bonifica Parmense.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Arch. Michele Casali)



ALLEGATO 2

PROT. N. PGM/2016/11966 DEL 20/07/2016



COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
PROVINCIA DI PARMA

PIAZZA MAZZINI, 10 - 43017 San Secondo Parmense (PR) tel. 0521/377306 telefax 0521/872757 - C.F.00231310343

Prot. n. 3066/6021

San Secondo Parmense, li 19.07.2016

Spett.le

A.R.P.A.E.
Viale Bottego, 9
43123 Parma
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

DITTA: **MAGHENZANI CAV. GUIDO & FIGLIE SPA**

PROCEDIMENTO RELATIVO A: AUA PER CASEIFICIO PIZZO

DATA PRESENTAZIONE: 30.12.2015

PROT. GENERALE N. 10317

DATA PARERE: 18.07.2016


PROT. GENERALE PARERE N. 5970


PROT. INTERNO N. 15 / SUI / 2015

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività
Produttive del Comune di San Secondo Parmense

Dott. Andrea Ricco

[Handwritten signatures]





COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
PROVINCIA DI PARMA

PIAZZA MAZZINI, 10 – 43017 San Secondo Parmense (PR) tel. 0521/377306 telefax 0521/872757 – C.F.00231310343

Ufficio Tecnico

Protocollo n. 3066/ 5970

San Secondo P.se, 15.07.2016

Spett.le

**SUAP SAN SECONDO P.SE
SEDE**

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta MEGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE SPA per l'insediamento sito in Comune di San Secondo P.se CASEIFICIO PIZZO (rif. pratica SUAP n.15/2015 – Vs. prot.2016/7560)

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la richiesta presentata dalla Ditta MEGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE SPA in data 30.12.2015 prot.10317, relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59;


Vista la successiva richiesta di pareri da parte di ARPAE prot. comunale n.3066 del 15.04.2016;

Valutato che trattasi di semplice rilascio senza la realizzazione, modifica, potenziamento opere di attività di Caseificio per produzione dei derivati del latte in zona agricola rurale senza vincoli ambientali e paesaggistici;

esprime

parere favorevole al rilascio dell'AUA per emissioni in atmosfera e impatto acustico relativo all'insediamento in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Metello De Munari)



```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <Segnatura xml:lang="it">
- <Intestazione>
- <Identificatore>
  <CodiceAmministrazione>C_I153</CodiceAmministrazione>
  <CodiceAOO>C_I153-01</CodiceAOO>
  <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
  <NumeroRegistrazione>0006021</NumeroRegistrazione>
  <DataRegistrazione>2016-07-19</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<OraRegistrazione tempo="locale">12:49:15</OraRegistrazione>
- <Origine>
  <IndirizzoTelematico tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.san-secondo-parmense.pr.it</IndirizzoTelematico>
- <Mittente>
- <Amministrazione>
  <Denominazione>Comune di San Secondo Parmense</Denominazione>
  - <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
    <Denominazione>SUAP EDILIZIA</Denominazione>
    <Identificativo>C_I153</Identificativo>
  - <Persona>
    <Denominazione>Pongolini Rosanna</Denominazione>
  </Persona>
  - <IndirizzoPostale>
    <Denominazione />
  </IndirizzoPostale>
  </UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
- <AOO>
  <Denominazione>Comune di San Secondo Parmense</Denominazione>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
- <Destinazione confermaRicezione="no">
  <IndirizzoTelematico
    tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
- <Destinatario>
  <Denominazione>ARPAE</Denominazione>
  - <IndirizzoPostale>
    <Denominazione>VIALE BOTTEGO 9 PARMA</Denominazione>
  </IndirizzoPostale>
</Destinatario>
</Destinazione>
<Oggetto>RIF.0003066/2016 - DPR N.59/2013 - ISTANZA DI AUA  
CASEIFICIO PIZZO - DITTA MAGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE SPA -  
SAN SECONDO PARMENSE - PRATICA N. 15/2015 - RICHIESTA PARERE -  
DITTA MAGHENZANI CAV. GUIDO E FIGLIE SPA PROCEDIMENTO  
RELATIVO A AUA PER CASEIFICIO PIZZO</Oggetto>
</Intestazione>
- <Descrizione>
- <Documento nome="scansione_1.pdf" tipoRiferimento="MIME">
  <TitoloDocumento>SCANSIONE 1</TitoloDocumento>
</Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>
```

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.